MIGLIORAMENTI DEL TRATTAMENTO POSTO A CARICO DEL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA E MODIFICHE ALLE LEGGI 4 DICEMBRE 1956, N. 1450 E 11 DICEMBRE 1962, N. 1790

Art. 16

Anticipato collocamento in pensione: utilizzazione dei posti rinunciati

Dopo il terzo comma dell'articolo 17 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' inserito il seguente: "Eventuali rinunce da parte di richiedenti inclusi nella predetta aliquota, comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro quattro mesi dalla data di notificazione di cui al secondo comma, daranno diritto all'anticipata liquidazione della pensione ad altrettanti assicurati che, nell'ordine di graduatoria, seguano immediatamente l'ultimo degli inclusi nell'aliquota dell'anno".

Versione in vigore dal 13 agosto 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790
Estremi	Legge 13 luglio 1967, n. 583
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/miglioramenti-del-trattamento-posto-a-carico-del-fondo-speciale-di/art-16-anticipato-collocamento-in-pensione-utilizzazione-dei-posti-rinunciati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it